ISTITUZIONE DI RUOLI AD ESAURIMENTO PER GLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO

Art. 14

Determinazione delle aliquote di ruolo dei capitani da ammettere a valutazione

Valutazione dei tenenti e dei maggiori.

Agli effetti di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 11, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per la promozione al grado di maggiore, comprendendovi tutti i capitani gia' valutati per non piu' di tre volte che siano stati giudicati idonei ma non iscritti nei quadri di avanzamento e quelli non valutati che maturino, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'anzianita' di servizio da ufficiale effettivamente prestato prevista dalla tabella 2 annessa al presente decreto. I tenenti ed i maggiori sono valutati per l'avanzamento l'anno precedente il compimento della permanenza nel grado o dell'anzianita' di servizio di cui alla tabella 2 annessa al presente decreto e sono promossi con anzianita' decorrente dal giorno successivo al compimento delle permanenze previste. Sono fatte salve le disposizioni in materia di determinazione dell'anzianita', previste dall'art. 2. Il giudizio sull'avanzamento a scelta dei capitani e su quello ad anzianita' dei maggiori e' espresso dalle competenti commissioni ordinarie di avanzamento. Il giudizio sull'avanzamento dei tenenti e' espresso: per l'Esercito, dai superiori gerarchici; per la Marina e per l'Aeronautica, dalle commissioni ordinarie di avanzamento.

Versione in vigore dal 6 luglio 1979, non più in vigore dal 4 settembre 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in particolari posizioni di stato
Estremi	Decreto-legge 2 luglio 1979, n. 258
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-ruoli-ad-esaurimento-per-gli-ufficiali-di-complemento/art-14-determinazione-delle-aliquote-di-ruolo-dei-capitani-da-ammettere-a/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it